

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE MAGGIO 2021, N. , RECANTE MISURE
URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.**

RELAZIONE

Il decreto è volto a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, nella direzione di una graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto comunque delle esigenze di contenimento della diffusione del virus, prevedendo anche un allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, che saranno consentiti in zona gialla senza limiti orari a partire dal 21 giugno 2021. Tali misure si fondano su una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale.

ART. 1 (*Limiti orari agli spostamenti*)

La norma reca una disciplina, scandita per fasce temporali, sui limiti orari agli spostamenti, al fine di addivenire progressivamente ad una completa eliminazione di tali limiti. In particolare, si stabilisce che in zona gialla, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. A partire dal 7 giugno 2021 e fino al 20 giugno 2021 i limiti orari hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. A decorrere dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano poi del tutto i limiti orari agli spostamenti.

Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute possa, con ordinanza, stabilire limiti orari diversi da quelli precedentemente illustrati per eventi di particolare rilevanza.

Si specifica, infine, che in zona bianca non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

ART. 2 (*Attività dei servizi di ristorazione*)

L'articolo reca misure concernenti la riapertura dei servizi di ristorazione in zona gialla, consentendo che le attività di tali servizi, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite dal 1° giugno 2021 anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 3 (*Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali*)

Si consente in zona gialla, dal 22 maggio 2021, lo svolgimento anche nei giorni festivi e prefestivi delle attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 4 (*Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere*)



In zona gialla, si anticipa la riapertura delle palestre al 24 maggio 2021, prevedendo che le relative attività debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Nello svolgimento delle attività, deve essere comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e i locali delle palestre devono essere dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

Si consentono, inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, sempre in conformità ai predetti protocolli e linee guida, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Infine, sempre dal 1° luglio 2021, in zona gialla, si prevede che possano svolgersi anche le attività dei centri benessere, in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 5 (*Eventi sportivi aperti al pubblico*)

Si consente in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

ART. 6 (*Impianti nei comprensori sciistici*)

Si prevede che in zona gialla dal 22 maggio 2021 possano riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 7 (*Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò*)

La norma consente in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all'interno di locali adibiti ad attività differente. E' comunque stabilito che vengano rispettati i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 8 (*Parchi tematici e di divertimento*)

La disposizione prevede che in zona gialla dal 15 giugno 2021 siano consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 9 (*Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie*)

Con l'articolo sono programmate per le zone gialle la ripresa dell'attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi, nonché lo svolgimento di feste e cerimonie, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



In particolare, con il comma 1 si consentono dal 1° luglio 2021 le attività dei centri culturali, dei centri sociali e dei centri ricreativi.

Il comma 2 consente dal 15 giugno 2021 le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, purché i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

ART. 10 (*Corsi di formazione*)

Si prevede che nelle zone gialle, a decorrere dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 11 (*Musei e altri istituti e luoghi della cultura*)

Viene dettata la disciplina concernente l'apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Si prevede, innanzitutto, che in zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei predetti luoghi possa avvenire a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; ciò, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Con specifico riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019, il sabato e nei giorni festivi, hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, si stabilisce, ai fini dell'ingresso, l'obbligo di prenotazione, on line o telefonica, con almeno un giorno di anticipo. Si dispone inoltre che resta sospesa l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, concernente il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese. Infine si prevede che siano altresì aperte al pubblico le mostre alle stesse condizioni stabilite nell'articolo.

ART. 12 (*Linee guida e protocolli*)

L'articolo stabilisce che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ART. 13 (*Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni*)

Il comma 1 dell'articolo ridisegna il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale, ai sensi dei commi 16-bis e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le disposizioni di cui ai menzionati commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vengono emendate in coerenza con l'aggiornamento dei parametri sulla base dei quali sarà individuato lo scenario di rischio e saranno conseguentemente, applicate le misure anti-Covid.

In particolare, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, a seguito di un lavoro congiunto con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è emersa una proposta di revisione degli indicatori finora utilizzati in base al documento "*Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*" (di cui alla nota del Ministero della Salute del 12/10/2020, DGPREV prot. 32732) allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020.

In sostituzione del parametro del Rt, si attribuisce rilievo primario al parametro dell'incidenza (numero di casi di contagio su 100.000 abitanti).



La percentuale di incidenza viene individuata e validata dalla Cabina di Regia, che conserva il ruolo di organismo scientifico di valutazione decisionale; resta fermo che sarà parallelamente monitorato il numero di tamponi effettuati da ciascuna regione e provincia autonoma, per evitare che bassi livelli di incidenza siano determinati esclusivamente dalla mancata ricerca di casi.

Come chiarito dalla modifica al comma 16-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, il parametro dell'incidenza è considerato in via esclusiva oppure unitamente alla percentuale di saturazione dei posti letto in area medica e/o alla percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, al fine di individuare i singoli scenari (e le corrispondenti misure di contenimento).

In definitiva, ai sensi dell'innovato comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento,

2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.

Inoltre, in ragione del fatto che l'incidenza e l'occupazione dei posti letto non sono parametri previsionali ma riflettono la situazione attuale, il comma 1 dell'articolo 13 sostituisce il comma 16-quinquies del decreto-legge n. 33 del 2020, affiancando al sistema di valutazione appena descritto, un sistema di valutazione con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad es. Rt, proiezioni dell'occupazione dei PL a 30 giorni, ecc.). Nello specifico, è disposto il rinvio ad un decreto del Ministro della salute che, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvederà ad individuare quali parametri - tra quelli di cui al DM 30 aprile 2020 - dovranno essere utilizzati, a tale specifico fine. Pertanto, sulla base della valutazione svolta con tali indicatori, con ordinanza del Ministro della salute, le misure previste per le regioni in zona arancione saranno applicate anche alle regioni che, sebbene si collochino in zona gialla, denotino un livello di rischio alto.

Il comma 2 delinea la disciplina applicabile al periodo transitorio che coincide con quello che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 16 giugno 2021. In tale lasso di tempo, continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore.



ART. 14 (*Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19*)

Il comma 1 dell'articolo estende la validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Diversamente da quanto previsto dal menzionato articolo 9, che individua in sei mesi il periodo di validità di tale certificazione, ai sensi della disposizione in commento, la certificazione rilasciata a chi ha concluso il ciclo vaccinale ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo.

Una disciplina peculiare è dettata dal comma 2 per la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 che è rilasciata non solo ad avvenuta vaccinazione, vale a dire al termine del prescritto ciclo, ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In questo caso, la certificazione ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

ART. 15 (*Sanzioni*)

La norma stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 del decreto, richiamando quelle dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Si prevede altresì che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

ART. 16 (*Disposizioni di coordinamento*)

L'articolo prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si stabilisce inoltre che resta fermo, per quanto non modificato dal decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

ART. 17 (*Entrata in vigore*)

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

